



PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI

Articolo 1 – Udienze

- 1.- Per ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
- 2.- La lunghezza dei rinvii verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

Articolo 2 - Orario di trattazione delle singole cause

- 1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
- 2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 3 - Fasce orarie

- 1.- Le udienze civili ordinarie hanno inizio alle ore 9.30 e sono divise in due fasce orarie:

-la prima fascia (dalle ore 9,30 alle 11,00) sarà tendenzialmente riservata alla trattazione delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: verifica della regolarità del contraddittorio, concessione dei termini ex art. 183 comma 6, cpc, discussione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183 comma 6, cpc, precisazione delle conclusioni);

-la seconda fascia (dalle ore 11.00 in poi) sarà tendenzialmente riservata ai giuramenti dei CTU ed alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile, o che richiedano maggiore riservatezza (es.: interrogatori formali, prove per testi, audizione delle parti, procedimenti cautelari e possessori, chiarimenti del consulente).

1bis - Le udienze in materia di lavoro e previdenza (esclusi gli ATP) iniziano alle ore 9.30 e sono divise in tre fasce orarie:

-la prima fascia (dalle ore 9,30 alle 11,00) sarà tendenzialmente riservata alla trattazione delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: prime comparizioni e cause da differire);

-la seconda fascia (dalle ore 11,00 alle ore 12,00) sarà tendenzialmente riservata alla trattazione e discussione delle cause da portare in camera di consiglio;

-la terza fascia (dalle ore 12,00 in poi) sarà tendenzialmente riservata ai giuramenti dei CTU ed alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile, o che richiedano maggiore riservatezza (es.: interrogatori formali, prove per testi, audizione delle parti, procedimenti cautelari, chiarimenti del consulente).

Inter - Nelle udienze prefallimentari, nelle udienze di verifica crediti e nelle udienze relative alle esecuzioni immobiliari (diverse da quelle di vendita) i procedimenti verranno ripartiti per fasce orarie in sede di fissazione della data di udienza.

Interquater - Le udienze in materia di esecuzioni mobiliari e pignoramenti presso terzi hanno inizio di regola alle ore 9,00 e sono divise tendenzialmente in due fasce orarie: la prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30) dedicata alle esecuzioni mobiliari e la seconda (dalle 10.30 in poi) ai pignoramenti presso terzi;

Interquinqies - Le udienze in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare hanno inizio di regola alle ore 9,00 e sono divise tendenzialmente in due fasce orarie: la prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30) dedicata alla trattazione delle istanze di inibitoria e la seconda (dalle 10.30 in poi) ai procedimenti da trattare nel merito.

2.- Nell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali e/o degli interrogatori formali verrà indicato l'orario di inizio.

3.- In assenza di una parte, se l'altra parte richieda di trattare comunque il processo, il Giudice provvederà in tale senso, se è terminata la relativa fascia, salvo che la causa sia fissata ad horas. In ogni caso nel verbale verrà indicato l'orario di chiusura.

4.- La lettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art. 281 sexies cpc sarà effettuata al termine dell'udienza o, comunque, all'orario che il giudice indicherà alle parti.

Articolo 4 – Udienze presidenziali di riunione

Per evitare l'appesantimento delle udienze presidenziali di riunione e, per quanto possibile, i ritardi connessi alla necessità di sentire le parti in tali udienze, il giudice davanti al quale venga fatta rilevare l'esistenza di uno o più procedimenti connessi (con indicazione del relativo numero di ruolo) inviterà le parti a dedurre espressamente e motivatamente al riguardo, facendo risultare dal verbale le rispettive posizioni in merito. Ciò consentirà al Presidente di provvedere senza dover fissare apposita udienza.

Articolo 5 – Puntualità

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione dei procedimenti, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause o a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

Articolo 6 - Impedimento del giudice a tenere udienza

1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione

in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza dinanzi a sostituto a conoscenza degli atti di causa.

2.- Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora l'impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza, con la contestuale indicazione dei motivi e della data di rinvio delle udienze non tenute. Di tale rinvio verrà data comunicazione agli avvocati interessati dalla Cancelleria con modalità telematiche.

Articolo 7 - Mancata presenza delle parti

1.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato al termine dell'udienza.

2.- L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Articolo 8 - Segnalazioni di cortesia

1.- I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l'avvenuta definizione stragiudiziale della lite. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo al fine di consentirne la cancellazione e l'estinzione.

2.- I difensori segnaleranno altresì tempestivamente al giudice qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini la mancata discussione orale in ipotesi già fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Articolo 9 - Disciplina dei rinvii

1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti e per specifici motivi documentati.

2.- Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 10 - Memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.

1. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove non sorga l'esigenza di disporre la prosecuzione della stessa in relazione all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 183, co. 1°, c.p.c. o per la trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all'udienza fissata per

l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il giudice, se richiesto, concede i termini di cui al comma 6° del citato art. 183 c.p.c., provvedendo o riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova contraria, alla successiva udienza.

2. Si suggerisce che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle sue parti assertive, rispetto alle parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime, ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o modifica di domande.

3. Si raccomanda che la redazione delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sia improntata ai seguenti principi:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa;

c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

Art. 11 - Assunzione della prova per testi

1.- L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, anche limitando il numero dei testi da escutere a ciascuna udienza.

2.- Gli avvocati avranno cura di citare i testimoni con anticipo tale da consentire di depositare la prova della tempestiva citazione e di ottenere in tempo la restituzione dell'atto notificato o della ricevuta di ritorno postale, per non vanificare l'udienza e consentire di verificare se il teste sia stato raggiunto dalla notifica. Le citazioni testimoniali, quali atti endoprocedimentali, sono versate telematicamente alcuni giorni prima dell'udienza, in modo da renderle visibili a giudici e parti in tempo utile per le necessarie verifiche.

3.- I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. saranno sempre adottati di ufficio ed in caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il giudice disporrà l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., salvo comprovato impedimento.

Art. 12 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

1.- Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2.- Con l'ordinanza con cui viene nominato il c.t.u., il giudice inviterà il predetto a segnalare in tempo (e, comunque, con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata per il giuramento) eventuali situazioni di incompatibilità a lui già note o l'impossibilità di accettare l'incarico o di presenziare all'udienza medesima, al fine di rendere possibile la sua tempestiva sostituzione.

3.- Il giudice, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico, onera il c.t.u. a comunicare alle parti l'eventuale deposito in ritardo della sua relazione finale.

4- Il decreto con cui viene concesso al c.t.u. la proroga del termine per il deposito della relazione stessa, e tutti i provvedimenti resi su istanze del CTU vanno comunicati anche alle parti.

5- Al fine di evitare problemi inerenti alla ritardata comunicazione da parte del c.t.u. alle parti della sua relazione rispetto al termine fissato ex art. 195, co. 3, c.p.c., il giudice nella predetta ordinanza di conferimento dell'incarico indica sempre in giorni o mesi;

- i termini entro cui il professionista deve inviare alle parti la sua bozza di relazione;

- il termine concesso alle parti stesse per replicare, decorrente dalla effettiva comunicazione di quella bozza;

- il termine di deposito finale della relazione

6. Le bozze delle perizie d'ufficio non vanno depositate ma solo comunicate alla parti costituite a mezzo PEC; il CTU trasmette via PEC alle parti, unitamente alla bozza, tutti gli allegati alla stessa.

7- Il c.t.u. è tenuto a trasmettere con la perizia definitiva, che va depositata esclusivamente con modalità telematiche, anche la prova dell'avvenuta trasmissione dell'elaborato alle parti, le osservazioni delle parti e gli allegati alla perizia.

8- Su istanza delle parti, all'udienza successiva al deposito della CTU, potrà essere concesso un rinvio per esame soltanto se la relazione è stata depositata oltre il termine finale indicato dal giudice ed in prossimità dell'udienza stessa.

Art. 13 – Precisazione delle conclusioni

Al fine di ridurre i tempi della verbalizzazione e consentire l'articolazione in termini specifici delle conclusioni dei procuratori, le stesse, ove necessario, possono essere depositate telematicamente nella forma del preverbale ovvero su supporto informatico (chiavetta USB) ed il giudice provvede ad inserirle nel verbale di udienza, assicurando il contraddittorio tra le parti.

Art. 14 - Copia dei verbali e dei provvedimenti.

Non possono essere chieste copie dei verbali ed atti dei fascicoli durante l'udienza e non si possono portare i fascicoli fuori dall'aula di udienza senza autorizzazione del giudice.

Art. 15 - Tutela della maternità e delle disabilità.

Il giudice, nel fissare la data e l'orario delle udienze terrà adeguatamente conto (nel tendenziale rispetto delle fasce orarie) di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatesse e di segnalate gravi necessità connesse alle esigenze dei figli, specie se riferite ai primi mesi di vita, evitando, ove possibile (anche in relazione alla natura c/o urgenza della causa) di fissare udienze nel periodo immediatamente precedente (due mesi) o successivo (tre mesi) alla data di presunto parto.


Analogamente, nella trattazione delle cause in udienza sarà data la precedenza alla trattazione delle cause in cui siano coinvolte avvocatesse in stato di gravidanza o in periodo di puerperio e di allattamento.

La stessa precedenza verrà garantita per gli accessi agli uffici di cancelleria.

Le disposizioni che precedono vanno applicate anche in favore degli avvocati che, per disabilità o per particolari condizioni di malattia o per evidenziate gravi ragioni familiari, necessitano di uguale attenzione e precedenza.

Locri, 6 luglio 2017

La Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Locri
Avv. *Gabriella Mollica Lally*



Il Presidente
del Tribunale di Locri
Dr. *Rodolfo Palermo*

